



COMUNE DI DUE CARRARE
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23

Sessione Ordinaria di 1^a convocazione Seduta Pubblica

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto Vason Sergio

Oggetto: **Approvazione delle aliquote e delle detrazioni/esenzioni TASI per l'anno 2015.**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Iacometta Danila

N. 258 reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di marzo alle ore 19.00 nella Sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti debitamente notificati nei modi e termini del vigente "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale", si è riunito il Consiglio Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Iacometta Danila

All'appello nominale del presente ordine del giorno risultano:

Ruolo	Cognome e Nome	Pres	Ass. G	Ass. I
Sindaco	Vason Sergio	X		
Consigliere	Bedorin Danilo	X		
Consigliere	Garbo Claudio	X		
Consigliere	Crivellaro Giampiero	X		
Consigliere	Amati Roberta	X		
Consigliere	Romanato Mario	X		
Consigliere	Stella Alberto	X		
Consigliere	Lana Diego	X		
Consigliere	Paggiaro Gabriele		X	
Consigliere	Zennato Augusto		X	
Consigliere	Varotto Massimiliano	X		
Consigliere	Boin Giovanni	X		
Consigliere	Rosina Andrea	X		
Consigliere	Salvò Moreno	X		
Consigliere	Moro Davide	X		
Consigliere	Negrisola Pierangela	X		
Consigliere	Rinuncini Massimo	X		

Partecipa alla seduta:

Assessore Burattin Graziano X

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'Albo Pretorio
E' DIVENUTA ESECUTIVA
C Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Partecipa alla seduta la Sig.ra Iacometta Danila Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Vason Sergio, nella sua qualità di Sindaco del Comune assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto in oggetto.

IL
E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
C Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Iacometta Danila

Scrutatori sono i sigg.ri: Lana Diego - Boin Giovanni - Rinuncini Massimo

Copia conforme all'originale.
Li, _____
IL RESP. DEL SERV. SEGRETERIA
Bertipaglia Catia

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.03.2015

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. ed int.

POSITIVO

Lì, 30/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Quarantin Luigino

Oggetto: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni/esenzioni TASI per l'anno 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- la legge finanziaria anno 2015, Legge n. 190/2014;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;
- in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;
- inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;
- il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC) per la componente TASI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30/07/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- **sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento comunale IUC per la componente TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;**
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- che il comma 677 dell'art. 1 L. 147/2013 è stato modificato dall'art. 1 comma 679 della L. 190/2014 e che pertanto anche per il 2015 l'aliquota massima può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014 e 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO:

- che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali (tranne quelle di lusso che continuano a pagare l'IMU) ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura parziale pari al 38,11 % dei costi dei seguenti servizi indivisibili ai sensi dell'art. 27 del regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per la componente TASI, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015;

Descrizione Analitica	Costi 2015
Servizio Energia Elettrica e manutenzione ordinaria illuminazione pubblica	193.500,0
Spese per la gestione del territorio-ambiente-parchi e giardini; manutenzione del verde pubblico, ecc.	93.758,00
Spese per Polizia Locale	128.119,00
Servizi vari nel campo di viabilità e trasporti	105.140,00
Spese varie per servizi di protezione civile	5.800,00.
Servizi vari per il settore sociale	764.970,00
Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo (Organi istituzionali, partecipazione e decentramento – segreteria generale – gestione economica finanziaria – gestione delle entrate tributarie – anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico – altri servizi generali)	1.463.504,00
Totale	2.754.791,00

- che l'entrata del tributo TASI prevista in bilancio è di € 1.050.000,00;

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 30/03/2015, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) stabilite per l'anno 2015 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base	0,91 per cento
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	0,55 per cento

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2014 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni/esenzioni TASI per l'anno 2014 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 05/03/2015, di proposta delle aliquote e della detrazione del tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2015 nel seguente modo:

- aliquota da applicarsi all'abitazione principale (diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze del 3,3 per mille in modo da poter utilizzare l'incremento dello 0,8 per mille per concedere detrazioni/riduzioni o esenzioni; il gettito presunto dello 0,8 per mille da utilizzare interamente per detrazioni/riduzioni o esenzioni viene preventivamente stimato in € 240.000,00 circa ;
- detrazione di **100,00 €** per i **sogetti passivi che abbiano all'interno del loro nucleo familiare un soggetto invalido con grado di invalidità pari o superiore al 80%**;
- **una detrazione fissa di € 60,00** per il nucleo familiare che presenti anagraficamente e dimoranti al suo interno n. 3 (tre) o più figli di età inferiore ai 26 anni, nel caso di famiglia con più di tre figli, per godere dell'agevolazione , almeno 3 figli devono essere di età inferiore ai 26 anni;
- **di esentare dal pagamento della TASI l'abitazione e la relativa pertinenza come previsto dall' art. 26 regolamento TASI, concessa in comodato dal soggetto passivo del tributo a parenti in linea retta entro il primo grado (es. da padre a figlio e viceversa) precisando che l'utilizzatore del bene deve essere residente anagraficamente e dimorante nell'immobile stesso in quanto l'immobile di cui trattasi è già soggetto al pagamento IMU come seconda abitazione;**
- di prevedere un sistema di detrazioni d'imposta., come sotto riportato, per le abitazioni principali e pertinenza (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), per scaglioni di rendita catastale tale da determinare un prelievo TASI il più possibile uguale o inferiore al prelievo IMU degli anni precedenti al 2014:

FASCE DI RENDITA CATASTALE IN EURO (Abitazione principale + pertinenza)	IMPORTO DETRAZIONE
Da 0 a 300	€ 100,00
Da 301 a 350	€ 80,00
Da 351 a 400	€ 70,00
Da 401 a 450	€ 50,00
Da 451 a 500	€ 40,00
Da 501 a 550	€ 30,00

Tutte le detrazioni/riduzioni sopra riportate sono cumulabili .

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e la detrazione relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA
Per tutte le abitazioni principali, (diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1- A/8 - A/9) e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), ivi comprese le unità immobiliari assimilate per regolamento.	3,3 per mille
Per tutti gli altri immobili: (con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale e l'abitazione e la relativa pertinenza come previsto dall' art. 26 regolamento TASI, concessa in comodato dal soggetto passivo del	1,5 per mille

tributo a parenti in linea retta entro il primo grado (es. da padre a figlio e viceversa) precisando che l'utilizzatore del bene deve essere residente anagraficamente e dimorante nell'immobile stesso in quanto l'immobile di cui trattasi è già soggetto al pagamento IMU come seconda abitazione;	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille

Di determinare che il soggetto occupante/detentore/utilizzatore dell'immobile versa la TASI nella misura pari al 10 (dieci) per cento dell'ammontare complessivo dovuto. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale.

TENUTO CONTO che:

- le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147 e comma 679 dell'art. 1 della L. 190/2014, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2015	Aliquota IMU 2015	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013 e 31/12/2014
altri immobili	1,5 per mille	9,1 per mille	10,6 per mille	10,6 per mille

RICHIAMATO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Co **ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SENTITI gli interventi registrati nel corso della discussione come riportati nell'all. A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

A SEGUITO di votazione palese, chiusasi col seguente risultato accertato come per legge:

Consiglieri presenti	n. 15
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	n. 6 (Crivellaro Giampietro, Rosina Andrea, Salvò Moreno, Moro Davide, Negrisolo Pierangela, Rinuncini Massimo)
Astenuti	n. 0

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni/esenzioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

a)

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA
Per tutte le abitazioni principali, (diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1- A/8 - A/9) e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), ivi comprese le unità immobiliari assimilate per regolamento.	3,3 per mille
Per tutti gli altri immobili: (con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale e l'abitazione e la relativa pertinenza come previsto dall' art. 26 regolamento TASI, concessa in comodato dal soggetto passivo del tributo a parenti in linea retta entro il primo grado (es. da padre a figlio e viceversa) precisando che l'utilizzatore del bene deve essere residente anagraficamente e dimorante nell'immobile stesso in quanto l'immobile di cui trattasi è già soggetto al pagamento IMU come seconda abitazione;)	1,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille

- b) un sistema di detrazioni d'imposta per le abitazioni principali e pertinenza (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), per scaglioni di rendita catastale tale da determinare un prelievo TASI il più possibile uguale o inferiore al prelievo IMU degli anni precedenti al 2014:

FASCE DI RENDITA CATASTALE IN EURO (Abitazione principale + pertinenza)	IMPORTO DETRAZIONE
Da 0 a 300	€ 100,00
Da 301 a 350	€ 80,00
Da 351 a 400	€ 70,00
Da 401 a 450	€ 50,00
Da 451 a 500	€ 40,00
Da 501 a 550	€ 30,00

- c) detrazione di € 100;00 per i soggetti passivi che abbiano all'interno del loro nucleo familiare un soggetto invalido con grado di invalidità pari o superiore al 80%;
- d) detrazione fissa di € 60,00 per il nucleo familiare che presenti anagraficamente e dimoranti al suo interno n. 3 (tre) o più figli di età inferiore ai 26 anni, nel caso di famiglia con più di tre figli, per godere dell'agevolazione, almeno 3 figli devono essere di età inferiore ai 26 anni;
- e) di esentare dal pagamento della TASI l'abitazione e la relativa pertinenza come previsto dall' art. 26 regolamento TASI, concessa in comodato dal soggetto passivo del tributo a parenti in linea retta entro il primo grado (es. da padre a figlio e viceversa) precisando che l'utilizzatore del bene deve essere residente anagraficamente e dimorante nell'immobile stesso in quanto l'immobile di cui trattasi è già soggetto al pagamento IMU come seconda abitazione;

Tutte le detrazioni/riduzioni sopra riportate sono cumulabili.

Di specificare che saranno ritenute valide per il 2015 le dichiarazioni sostitutive relative alle richieste di riduzioni/detrazioni e esenzioni di comodato d'uso, presentate al comune dai contribuenti nel corso del 2014, mentre invece dovranno essere ripresentate entro il 31/12/2015 ai sensi del regolamento vigente in caso di variazioni intervenute.

2) di determinare che il soggetto occupante/detentore/utilizzatore dell'immobile versa la TASI nella misura pari al 10 (dieci) per cento dell'ammontare complessivo dovuto. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale;

3) di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147, (fatta eccezione per quella di deroga per l'incremento fino allo 0,8 per mille);

- il gettito derivante dal superamento dei limiti stabiliti dal primo e dal secondo periodo del comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 come modificato dall'art. 1 comma 679 della L. 190/2014 è interamente destinato al finanziamento delle detrazioni previste in favore dell'abitazione principale e delle fattispecie ad essa equiparate ai sensi dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, le quali consentono di ottenere effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 38,11%;

4) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

5) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014;

6) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.

Successivamente, con separata votazione che ottiene il seguente risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori come per legge:

Consiglieri presenti	n. 15
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	n. 6 (Crivellaro Giampietro, Rosina Andrea, Salvò Moreno, Moro Davide, Negrisolo Pierangela, Rinuncini Massimo)
Astenuti	n. 0

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Allegato A - verbale di discussione

Allegato A) alla deliberazione di C.C. n. 23 del 30.03.2015
Interventi registrati nel corso della discussione

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI/ESENZIONI TASI PER L'ANNO 2015.

SINDACO. Argomento n. 3: "Approvazione delle aliquote e delle detrazioni/esenzioni Tasi per l'anno 2015". Anche in questo caso le premesse sono le stesse del punto n. 2, si confermano le aliquote e detrazioni dello scorso anno che riassumendo poi sono le seguenti: aliquota 3,3 per mille su tutte le abitazioni principali e relative pertinenze, aliquota dell'1,5 per mille per tutti gli altri immobili con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale, aliquota dell'uno per mille su fabbricati rurali ad uso strumentale, e si propone poi un sistema di detrazioni come di seguito indicato. Fascia di rendita catastale da 0,00 a 300,00 euro importo detrazione euro 100,00; da 300,00 a 350,00 importo detrazione 80,00 euro, da 351,00 a 400,00 importo in detrazione 70,00 euro, da 401,00 a 450,00 importo in detrazione euro 50,00, da 451,00 a 500,00, euro 40,00 e da 501,00 a 550,00 importo in detrazione euro 30,00.

Vi è poi un'ulteriore detrazione di euro 100,00 per i soggetti con all'interno del nucleo familiare un invalido di grado pari o superiore a ottanta. Ulteriore detrazione fissa di 60,00 euro per il nucleo familiare con a carico almeno tre figli di età inferiore ai ventisei anni e l'esenzione dal pagamento per l'abitazione e la pertinenza, nel caso l'abitazione sia concessa in comodato dal soggetto passivo, quindi del titolare, a parenti in linea retta entro il primo grado. Esempio tipico è dal padre al figlio e viceversa.

Anche qui se vogliamo aprire la discussione. È tutto come l'anno scorso. Non so se consideriamo il copia/incolla.

CONSIGLIERE NEGRISOLO. Signor Sindaco, ho una cosa da dire per quanto riguarda la Tasi. Ricordo che la Tasi va a coprire i servizi indivisibili, di cui tutti i cittadini godono. L'anno scorso la quota era anche per gli affittuari nella proporzione di ottanta al proprietario, venti l'affittuario. Scusa, dieci e novanta l'anno scorso. Io avevo proposto l'anno scorso di mettere ottanta al proprietario e venti all'affittuario, cosa che mi avete detto: adesso è così, ma l'anno prossimo sarà diverso. Notate che il bilancio di previsione l'abbiamo approvato a settembre. Non vedo questa proposta. Speravo almeno questa di vederla, perché altrimenti va a caricarsi sempre tutto sui proprietari di casa. Grazie.

ASSESSORE BURATTIN. La proposta non è stata nemmeno presa in considerazione, in quanto la valutazione che si fa, è che molto probabilmente il proprietario paga e l'affittuario potrebbe anche saltare il pagamento. Siccome il proprietario è in qualche modo perseguibile, questa è stata la considerazione degli uffici che dicono che è bene fare la proporzione 90/10.

D'altra parte uno che è proprietario, si presume in qualche modo che abbia qualche sostanza in più anche dell'affittuario. Dopo magari non è così.

SINDACO. Ci sono altri interventi?

Se non ci sono interventi, passerei alla votazione. Argomento n. 3: "Approvazione aliquote detrazioni/esenzioni Tasi 2015".

(Segue la votazione)

Comunico l'esito della votazione:

Favorevoli 09

Contrari 06

(Il Consiglio approva)

Votiamo per l'immediata esecutività.

(Segue la votazione)

Comunico l'esito della votazione:

Favorevoli 09

Contrari 06

(Il Consiglio approva)